



N. _____ N.R.T.

N. _____ R.G. TRIB.

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Tribunale di Busto Arsizio composto da

il G. I. NOVIK – Presidente

la G. D. FRATTINI – Giudice

il G. A. TURCONI - Giudice on.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nei procedimenti a carico di

imputati come in atti

Nei confronti di _____ il GIP di Busto A. ha disposto il giudizio immediato per i reati di A) 110, 56-61 n1 e 5, 575 e 577 c.p.; B) 110 – 423 c.p.; C) 110, 61 n. 2 c.p. – 2 e 4 l. armi; D) 81, 61 n. 2, 110, 610 c.p.; E) 110, 612 c.2 c.p.

All'udienza del 18/7 il PM ha contestato a carico di _____ gli art. 517 c.p.p. il reato di cui agli artt. 110 – 56, 575 c.p., commesso nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui al capo A).

All'udienza odierna gli imputati hanno avanzato richiesta di essere giudicati con il rito abbreviato.

Il PM si è dichiarato favorevole all'accoglimento della richiesta. Le parti civili hanno accettato gli effetti del rito.

La richiesta degli imputati trova fondamento normativo sulla sentenza n. 333/2009 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di chiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato diverso e

al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale.

In questa sentenza, superando pregressi approdi, la Corte ha riconosciuto che allorquando la condotta processuale del pubblico ministero risulti «sviata da aspetti di "anomalia"», collegati all'erroneità dell'imputazione (il fatto è diverso) o alla sua incompletezza (manca l'imputazione relativa a un reato connesso), riscontrabili già sulla base degli elementi acquisiti dall'organo dell'accusa nel corso delle indagini, la preclusione dei riti alternativi nella situazione considerata è contrastante con l'art. 3 Cost., «venendo l'imputato irragionevolmente discriminato, ai fini dell'accesso ai procedimenti speciali, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della discrezionale valutazione delle risultanze delle indagini preliminari operata dal pubblico ministero nell'esercitare l'azione penale alla chiusura delle indagini stesse».

Riconosciuta ormai l'assenza di ostacoli ad una collocazione in corso di dibattimento del giudizio abbreviato, alla luce delle rilevanti modifiche successivamente introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 e della sentenza della stessa Corte n. 169 del 2003¹, la Corte ha concluso come "Tali rilievi risultano estensibili, *mutatis mutandis*, anche alla fattispecie che qui interessa. L'accesso al rito alternativo per il reato oggetto della contestazione suppletiva "tardiva", difatti, anche quando avvenga in corso di dibattimento, risulta comunque idoneo a produrre un effetto di economia processuale, giacché consente – quantomeno – al giudice del dibattimento di decidere sulla nuova imputazione allo stato degli atti, evitando il possibile supplemento di istruzione previsto dall'art. 519 cod. proc. pen. (tale risultante a seguito della sentenza n. 241 del 1992 di questa Corte)" e la regressione del processo.

La Corte poi, con la successiva sentenza n. 237 del 2012, ha esteso la possibilità di accesso al rito anche alle contestazioni suppletive cosiddette "fisiologiche" (correlate, cioè, alle nuove risultanze dell'istruzione dibattimentale), riconoscendo all'imputato la facoltà di accesso al rito alternativo relativamente ad un addebito nuovo, in ordine al quale non avrebbe potuto formulare una richiesta tempestiva a causa dell'avvenuto esercizio

¹ che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, ha riconosciuto che l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice di quest'ultimo – ove ritenga ingiustificato il rigetto – possa disporre il giudizio abbreviato.

nell'azione penale con modalità, se non propriamente "anomale" (come è per le contestazioni suppletive tardive), comunque derogatorie rispetto alle ordinarie scadenze procedurali (tali sono quelle insite nell'istituto delle contestazioni suppletive).

Ciò premesso, i problemi da risolvere concernono la portata della decisione della Corte, e cioè, se il recupero dell'accesso al giudizio abbreviato, nell'ipotesi dell'art. 437c.p.p., debba riguardare solo il reato concorrente o possa estendersi anche al/ai reato/i originariamente contestato/i per i quali il termine per l'accesso al rito alternativo è ormai scaduto.

Il Tribunale ritiene di doversi uniformare al principio più volte affermato dalla Corte Costituzionale che impone al giudice il dovere di sollevare la questione di costituzionalità, tutte le volte in cui, esclusa un'interpretazione costituzionalmente orientata, residui un "non implausibile argomento", che deponga in senso contrario. Come ha più volte ammonito la stessa Corte una disposizione non può essere dichiarata incostituzionale solo perché suscettibile di essere interpretata in contrasto con precetti costituzionali, ma soltanto quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme alla Costituzione (in tal senso, ordinanze n. 86 e 272 del 2006, n. 427 del 2005).

Come si ricava dalla sentenza 333/2009, nel giudizio in cui è stata sollevata la questione di costituzionalità dell'art. 517 lit., accolta dalla Corte, il processo relativo all'imputazione originaria si era ormai definito con sentenza di non doversi procedere, e, a seguito dell'avvenuta separazione dei processi e della definizione di quello, la regudicanza era limitata al solo reato concorrente contestato in dibattimento.

È evidente quindi che la Corte non aveva nessuna ragione di esaminare il caso proposto in cui il processo originario fosse ancora pendente, e di valutare la risposta giuridica, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato nell'ordinanza n. 67 del 2008, secondo cui "non è ammessa la richiesta di giudizio abbreviato «parziale»: e ciò in quanto l'art. 438 cod. proc. pen. prevede che, tramite il rito alternativo, debba essere definito «il processo» – ossia, in tesi, la totalità degli imputati – e non la singola imputazione".

Tuttavia, la pratica giudiziaria pone situazioni non riducibili schematicamente. In una situazione oggetto del presente processo, la contestazione suppletiva effettuata dal PM

si inserisce nella stessa condotta posta alla base della contestazione originaria, aggiungendo rispetto ad essa solo una ulteriore persona offesa e proprio per questo è stata posta in concorso formale con essa e in continuazione con le altre imputazioni.

In questo caso, ritenere che il giudizio abbreviato possa essere richiesto soltanto in relazione al reato concorrente – previa separazione dei processi - produrrebbe un frazionamento del processo inconciliabile sia con le esigenze di speditezza processuale – di rilievo costituzionale sotto il profilo della ragionevole durata del processo -, sia con la razionalità interna del sistema, in quanto la valutazione del reato concorrente richiederebbe di necessità l'accertamento di tutta la condotta degli imputati, compreso il segmento facente parte della originaria contestazione.

Deve pertanto convenirsi, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione (doverosa quando siano giudicati imputati in stato di detenzione) che, a seguito della contestazione suppletiva, fondata su atti già preesistenti al momento della prima richiesta di rinvio a giudizio, si sia realizzata una generalizzata rimessione in termini per l'accesso al rito alternativo, sia rispetto ai reati concorrenti contestati autonomamente, sia rispetto a quelli oggetto della contestazione originaria.

In questo senso, nel commentare la sentenza 333/2009, si è espressa la dottrina che ha sottolineato il vulnus che si arrecherebbe al sistema (“sistema barocco, basato su una superfetazione di forme”) dalla divaricazione dei processi: in proposito, si è osservato che “un esercizio consapevole del diritto di difesa – che ivi si specifica nella richiesta di giudizio abbreviato – postula la possibilità di rivedere complessivamente le scelte processuali alla luce del *novum* introdotto a norma dell’art. 517 c.p.p.”

Le suestese considerazioni rendono ingiusta, nell’ipotesi considerata, la preclusione alla fruizione dei vantaggi connessi al giudizio abbreviato, senza che possa trovare ostacolo nella ultimazione dell’istruttoria dibattimentale dal momento che, come osservato in precedenza il giudizio abbreviato “risulta comunque idoneo a produrre un effetto di economia processuale, giacché consente – quantomeno – al giudice del dibattimento di decidere sulla nuova imputazione allo stato degli atti, evitando il possibile supplemento di istruzione previsto dall’art. 519 cod. proc. pen. (quale risultante a seguito della sentenza n. 241 del 1992 di questa Corte)” e la regressione del processo”.


Una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 517 c.p.p., in linea con le decisioni della Corte Costituzionale sopra richiamate, porta a ritenere anche in questo caso ammissibile la richiesta di giudizio abbreviato per i soggetti imputati per cui è stata effettuata la contestazione suppletiva (esclusa quindi la posizione di _____).

Va rilevato che, l'ordinanza di analogo contenuto emessa da questo Tribunale in altro processo (_____ concernente fatti di criminalità organizzata) ha superato il vaglio dei giudici delle impugnazioni senza obiezioni.

P.Q.M.

Ammette la richiesta di giudizio abbreviato formulata da _____ e
richiede al PM il deposito del fascicolo delle indagini.

I giudici



Il Presidente

